



COMUNE DI SARACENA

(Provincia di Cosenza)

Via Carlo Pisacane - 87010 Saracena (CS) - Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 01258050788
Uffici 098134160 / 098134183 - Fax 098134555 - www.comune.saracena.cs.it

Ordinanza n. 16 del 14.03.2019

OGGETTO: INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA PROCESSIONARIA DEL PINO NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino" Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Considerato che il lepidottero può provocare considerevoli danni al patrimonio arboreo, attacca i pini causando gravi defogliazioni fino ad indebolire la pianta stessa;

Preso atto che nel territorio comunale è stata rilevata la presenza della "Processionaria del pino" Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa;

Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate da loro intestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni massive;

Ritenuto necessario, pertanto, intervenire sia a titolo preventivo che a titolo difensivo nei confronti dell'insetto di che trattasi;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

Evidenziato che l'art. 2, comma 2, del DM 30/10/2007 prevede che "**gli interventi prescritti ai sensi del comma precedente sono effettuati a cura ed a spese dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate**";

Vista la delibera di Giunta Regionale n° 93 del 13/3/2012 avente ad oggetto: "**Disposizioni fitosanitarie per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. Et Schiff) sul territorio della Regione Calabria**";

Visto il D.M. 30/10/2007;

Visti l' art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 50, 5° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 117 del D. Lgs. 31.03.1998, n.112;

ORDINA

1. A tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e boschive del territorio comunale di effettuare entro la fine del mese di Marzo 2019 tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nelle loro proprietà al fine di accertare la presenza di "nidi" della "Processionaria del pino" *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*;

2. che dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del lepidottero: pino silvestre (*Pinus sylvestris*), pino nero (*Pinus nigra*), pino strambo (*Pinus strobus*), senza però trascurare altre aghifoglie, quali a titolo esemplificativo - cedro dell'Himalaya (*Cedrus deodora*), cedro dell'Atlante (*Cedrus atlantica*) e larice (*Larix decidua*);

3. nel caso in cui, a seguito delle verifiche ed ispezioni di cui al punto 1, venisse riscontrata la presenza di "nidi" di "Processionaria del pino", gli stessi soggetti obbligati dovranno immediatamente intervenire operando la rimozione e la distruzione di tali nidi, rivolgendosi a ditte specializzate evitando il contatto con i peli urticanti delle larve.

AVVISA

La cittadinanza:

- che le spese per gli interventi di cui sopra sono a totale carico dei proprietari o conduttori delle aree interessate;

- che è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria sulla pubblica via e gli stessi dovranno essere smaltiti tramite ditte specializzate;

- che ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. l'inottemperanza alle suddette disposizioni prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €;

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale e agli altri agenti della forza pubblica di verificare il rispetto di quanto previsto dalla presente Ordinanza e di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze, applicando la sanzione pecuniaria prevista.

FA PRESENTE

Che, a norma dell'art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza nelle forme previste per Legge.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa per i provvedimenti di competenza:

- al comando di Polizia Locale;
- all'A.S.P. -Dipartimento di Prevenzione Medico- Servizio Igiene Sanità Pubblica- Castrovillari;
- alla Regione Calabria- Dipartimento 6- Agricoltura, Foreste, Forestazione- Settore n° 4
- al Servizio n° 10- Risorse e Dimostrazioni, Divulgazione, Formazione, Vivaismo e Fitosanitario Via E. Molè 88100 Catanzaro;
- ai Carabinieri Forestali- Stazione di Laino Borgo –Saracena;

IL SINDACO
Renzo Russo